

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori ZILIO, LO CURZIO, PALUMBO
e POLIDORO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1996

Deroghe all'articolo 9 della legge 28 luglio 1971, n. 558 e successive modifiche ed integrazioni, sugli orari dei distributori di carburanti inseriti nei centri commerciali

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso della passata legislatura il problema della revisione della normativa vigente sugli orari di apertura degli esercizi di vendita al minuto, per renderla più rispondente agli interessi dei consumatori, è stato oggetto di un approfondito esame da parte della Camera dei deputati.

Nell'ambito della Commissione attività produttive era stato elaborato un testo unificato sulla base delle diverse proposte di legge presentate dai vari gruppi parlamentari, testo che aveva peraltro registrato il consenso delle categorie commerciali interessate, ma che non fu possibile approvare prima dell'effettuazione del *referendum* abrogativo della vigente disciplina legislativa (legge 28 luglio 1971, n. 558 e altre).

L'esito del *referendum*, contrario all'abrogazione della legge n. 558 del 1971, non deve, ad avviso dei proponenti, impedire che la questione di una revisione dell'attuale disciplina sia tempestivamente affrontata dal nuovo Parlamento, aderendo all'invito da tempo rivolto al Governo dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per una modifica della vigente legislazione diretta «a rendere progressivamente meno restrittivi i vincoli imposti a livello legislativo sugli orari in cui è consentita la vendita» (relazione dell'Autorità garante al Presidente del Consiglio dei ministri del gennaio 1993).

Con il presente disegno di legge non si intende affrontare il problema in termini organici e generali ma risolvere una questione particolare nell'interesse dei consumatori e delle imprese commerciali interessate, concernente gli orari di apertura e di chiusura degli impianti di distribuzione di carburanti ubicati nelle aree di pertinenza dei centri commerciali al dettaglio o di ipermercati o strutture simili. Ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 558 del 1971 «gli orari di apertura

e chiusura e i turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburanti sono determinati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato sentite le regioni e le rappresentanze delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle categorie interessate».

Il secondo comma precisa, inoltre, che gli orari debbono tener «conto delle esigenze del traffico e del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione di carburante». Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, all'articolo 52, delega alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative relative, peraltro, ai distributori di carburanti ed all'articolo 54, lettera *d*), attribuisce ai comuni le funzioni amministrative relative «alla fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla regione, degli orari di apertura e chiusura dei negozi, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, nonché degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, esclusi gli impianti autostradali».

La disciplina degli orari di apertura dei negozi, prevista dalla legge n. 558 del 1971, successivamente modificata dal decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, nonché dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121 - secondo la costante giurisprudenza del TAR e del Consiglio di Stato - non si applica ai distributori di carburanti soggetti, come si è visto, ad una disciplina autonoma, basata su criteri distinti, e con distinta attribuzione di competenza.

Nella fattispecie di distributori di carburanti inseriti in un centro commerciale o nell'area di pertinenza di un ipermercato porta ad assurde conseguenze pregiudizievoli alla corretta gestione del servizio

nell'interesse dei consumatori. Il più delle volte si registra, infatti, l'obbligo della chiusura dei distributori in questione proprio negli orari in cui massima è l'affluenza della clientela e la domanda dei carburanti si fa più intensa. All'opposto, l'obbligo di adeguarsi alle turnazioni per quanto riguarda i giorni festivi, comporta spesso l'onere di rimanere aperti in giornate nelle quali la chiusura del centro commerciale impedisce fisicamente di accedere all'impianto stesso.

Lo stesso Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza n. 1527 dell'8 novembre 1995, rileva che è da tutti «risaputo che i centri commerciali assumono un'importanza sempre maggiore a servizio dei consumatori e si presentano, per molti aspetti organizzativi ed operativi, come unità operative unitarie ... Unitarietà, che non è limitata alle comuni infrastrutture (parcheggio, illuminazione, servizi e simili) ma che caratterizza anche la stessa gestione del Centro, in forma associata, nonchè le comuni politiche promozionali ... Essi (centri commerciali, ipermercati e simili) si presentano come un grande agglomerato urbanistico unitario, al cui interno insistono le singole imprese, alle quali è possibile accedere soltanto attraverso una o più entrate principali comuni». Per questi ed altri motivi il Supremo collegio amministrativo ha riconosciuto gli iniqui danni che «al centro deriverebbe-

ro da un orario differenziato per le singole imprese commerciali» ed ha ritenuto che, «alla stregua di quanto considerato, è difficile ipotizzare che la pubblica amministrazione possa imporre (ove non vi si opponga la chiara lettera della legge) ai centri commerciali un orario differenziato senza urtare contro i principi di ragionevolezza cui deve ispirarsi l'azione amministrativa».

Le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato costituiscono un autorevole e valido argomento a sostegno della presente proposta di legge, il cui articolo unico mira ad introdurre una deroga all'attuale disciplina legislativa concernente gli orari dei distributori di carburanti, consentendo, limitatamente agli impianti inseriti all'interno e come parte integrante di un centro commerciale o di ipermercato o di strutture simili, di seguire gli orari di apertura e di chiusura giornalieri, nonchè i giorni di chiusura festiva o eventualmente infrasettimanale, stabiliti per i centri o ipermercati o altre strutture di cui fanno parte.

La sollecita approvazione del presente disegno di legge si ispira ai principi di una maggiore libertà di mercato e di concorrenza, recependo i suggerimenti espressi dall'Autorità garante proprio in materia di distribuzione dei carburanti nella relazione dell'aprile 1994.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In deroga al disposto dell'articolo 9 della legge 28 luglio 1971 n. 558, e successive modifiche ed integrazioni, i titolari degli impianti di distribuzione di carburanti, ubicati nelle aree di pertinenza di centri commerciali, all'ingrosso o al dettaglio, o di ipermercati o di strutture commerciali simili, al di fuori della rete stradale, hanno la facoltà di osservare gli orari di apertura e chiusura giornalieri nonché le chiusure festive e domenicali stabiliti dalle competenti autorità per gli stessi centri commerciali o ipermercati o strutture commerciali simili dei quali sono parte integrante.